

attention!

Una pubblicazione della Fondazione usic in materia di prevenzione dei sinistri e garanzia della qualità

Limitazione della responsabilità nei contratti per progettisti – Domande relative al Contratto di progettazione / direzione dei lavori SIA 1001/1

Dr. Thomas Siegenthaler

Nel 2019, il servizio di consulenza legale della Fondazione usic ha dovuto rispondere, a più riprese, alle domande degli uffici d'ingegneria in merito al punto 8.2 del Contratto di progettazione / direzione dei lavori SIA 1001/1. In particolare, la questione riguardava la possibilità o meno di assumersi la responsabilità di spuntare la casella «Il mandatario risponde in misura illimitata.» a tale voce del contratto.

a) Situazione di partenza

I punti 8.1 e 8.2 del Contratto di progettazione / direzione dei lavori SIA 1001/1 recitano:

8 Assicurazione e responsabilità

8.1 Assicurazione

Il mandatario o i membri del gruppo mandatario (società semplice ai sensi degli artt. 530 ss. CO) dichiarano di aver stipulato per la durata del mandato la seguente assicurazione di responsabilità civile professionale (nel caso di una società semplice separatamente per quest'ultima), di mantenere la copertura assicurativa per la durata del contratto e di essere disponibili a consegnare al mandante su richiesta i corrispondenti validi giustificativi assicurativi:

- | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Danni a persone | CHF | ■ | per evento (min. CHF ■ mio) |
| <input type="checkbox"/> Danni materiali | CHF | ■ | per evento (min. CHF ■ mio) |
| <input type="checkbox"/> Danni a edifici | CHF | ■ | per evento (min. CHF ■ mio) |
| <input type="checkbox"/> Danni patrimoniali puri | CHF | ■ | per evento (min. CHF ■ mio) |

Compagnia assicurativa:

■

N. di polizza:

■

Franchigia per sinistro (da indicare a cura del mandatario): CHF ■

- Il mandatario dichiara di aver stipulato un'assicurazione aggiuntiva per i seguenti rischi specifici del progetto:

attention!

8.2 Responsabilità del mandatario

Il mandatario risponde per le violazioni del contratto commesse per negligenza lieve dati i seguenti ulteriori presupposti:

- Nel caso in cui la sua assicurazione non sia obbligata a coprire il danno, il mandatario risponde per ogni genere di danno per un importo totale non superiore al []-montante della retribuzione totale secondo la cifra 4.1 del presente formulario.
- Il mandatario risponde per ogni genere di danno per un importo totale non superiore a CHF [].
- Il mandatario risponde in misura illimitata.

In assenza di scelta di una precedente opzione, il mandatario risponde – nel caso in cui la sua assicurazione non sia obbligata a coprire il danno – per ogni genere di danno per un importo totale non superiore al triplo del montante della retribuzione totale secondo la cifra 4.1 del presente formulario.

b) Nessuna limitazione della responsabilità prevista per legge

Il Codice delle obbligazioni svizzero non riconosce alcuna limitazione della responsabilità. La responsabilità legale è quindi sempre illimitata. Tuttavia, la legge prevede anche che la responsabilità possa essere limitata contrattualmente, tranne naturalmente in caso di dolo o colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO).

Se nel formulario contrattuale SIA 1001/1 al punto sulla responsabilità viene spuntata la casella «Il mandatario risponde in misura illimitata.», ciò corrisponde semplicemente alla situazione giuridica prevista dalla legge. In particolare, anche dal punto di vista della copertura assicurativa, la scelta di una responsabilità «illimitata» non presenta alcun problema: un ufficio d'ingegneria affiliato al contratto collettivo usic può quindi spuntare la casella «Il mandatario risponde in misura illimitata.» senza che ciò comporti restrizioni o svantaggi per quanto riguarda la copertura assicurativa.

La Fondazione usic non ha quindi obiezioni alla pattuizione di una responsabilità «in misura illimitata» - tuttavia raccomanda agli uffici usic, *nel*

loro stesso interesse, di concordare ogniqualvolta possibile una limitazione della responsabilità.

c) Scopo del punto 8.2

Lo scopo del punto 8.2 è quello di rendere consapevoli i progettisti e i committenti che (a) è possibile e ammissibile limitare contrattualmente la responsabilità e che (b) di fatto la responsabilità è strettamente correlata alla copertura assicurativa (punto 8.1 del formulario): al committente serve a ben poco concordare al punto 8.2 una responsabilità illimitata se la copertura assicurativa (ai sensi del punto 8.1) non è sufficiente.

In definitiva, una responsabilità illimitata senza un corrispondente substrato di responsabilità significa semplicemente che, qualora si verifichi un caso di responsabilità, il committente dovrà accontentarsi di un dividendo fallimentare. Con il punto 8.2 si vuole far in modo che il committente e il progettista affrontino con consapevolezza la questione della limitazione della responsabilità e che, in particolare, il committente venga spinto a prendere sul serio la questione della copertura assicurativa trattata al punto 8.1 del formulario – anche se, poi, magari al punto 8.2 si decide di optare per una responsabilità «in misura illimitata».

d) Raccomandazione della Fondazione usic

La Fondazione usic raccomanda quindi ai progettisti di spuntare, ove possibile, la casella della prima opzione («Nel caso in cui la sua assicurazione...») poiché, nella maggior parte dei casi, è questa che corrisponde alla situazione reale: la maggior parte delle società di progettazione non dispone dei mezzi finanziari per coprire danni consistenti, se non nella misura in cui sussiste una copertura assicurativa. Se il committente non vuole tuttavia accettarlo si può certamente concordare una responsabilità illimitata. Il committente si sbaglia però se pensa di raggiungere così un risultato di gran lunga migliore rispetto alla prima opzione («Nel caso in cui la sua assicurazione...»), a meno che non abbia a che fare con una società di progettazione con elevate riserve di capitale.

Se la responsabilità è limitata alla copertura assicurativa resta da chiarire quali disposizioni si debbano applicare ai casi in cui sussiste una responsabilità ma non una copertura assicurativa (in particolare nei casi di esclusioni della copertura). La precedente versione del formulario 1001/1 (quella del 2014) veniva interpretata nel senso di un'esclusione della responsabilità per tali danni non coperti. Ad esempio, il ritardo nella consegna dei progetti (che di norma non è coperto dall'assicurazione di responsabilità civile professionale) non avrebbe configurato alcuna responsabilità poiché la responsabilità sarebbe stata limitata alla copertura assicurativa e tale copertura assicurativa per il ritardo nella consegna dei progetti sarebbe stata pari a CHF 0. Questa impostazione è stata criticata nelle pubblicazioni giuridiche: una tale esclusione di responsabilità non sarebbe trasparente per un committente inesperto. Pertanto, secondo chi la critica, la clausola non sarebbe valida. Inoltre, la clausola «premierebbe» i progettisti con la copertura assicurativa peggiore che risponderrebbero in misura minima.

La SIA ha rielaborato la clausola nel 2018 e ha previsto esplicitamente che il progettista debba

essere ritenuto responsabile anche in assenza di una copertura assicurativa. Tuttavia, questa responsabilità dovrà essere limitata a un importo stabilito in funzione dell'ammontare dell'onorario. In pratica, ciò si ripercuote in particolare sulla franchigia e sui danni esclusi dalla copertura assicurativa (tipicamente, quindi, sui danni da ritardo, danni assunti consapevolmente ecc.).

Se, nel formulario 1001/1, si spunta la casella della prima opzione («Nel caso in cui la sua assicurazione...») si deve quindi inserire un moltiplicatore nel campo «non superiore al - montante». A tale riguardo sorge la domanda quale sia il moltiplicatore «giusto». A tale proposito si consideri quanto segue: quanto più elevato è il danno e quanto più basso è l'importo massimo concordato per la responsabilità, tanto maggiore è il rischio che i tribunali trovino il modo e i fondamenti per decretare l'invalidità o l'inapplicabilità di tale limitazione della responsabilità. Un progettista con un onorario basso e, allo stesso tempo, un elevato potenziale di danno (ad esempio in relazione al terreno edificabile) che inserisce nel formulario del contratto un moltiplicatore basso è molto più esposto di un progettista che ha un onorario molto elevato e inserisce un moltiplicatore piuttosto basso.

Se il campo non viene compilato, il formulario 1001/1 prevede che la responsabilità corrisponda al triplo dell'importo dell'onorario (vedi l'ultima frase del punto 8.2). Tuttavia, soprattutto nel caso di onorari inferiori a CHF 10'000, il triplo è poco. Sussiste il rischio che i tribunali non riconoscano questa limitazione della responsabilità. Sarebbe stato opportuno prevedere una formula che permettesse di calcolare il moltiplicatore in relazione reciproca all'importo dell'onorario. Tuttavia, ciò avrebbe aumentato ulteriormente la complessità del formulario.

attention!

e) Osservazioni conclusive

Le limitazioni della responsabilità nei contratti di progettazione sono ampiamente diffuse all'estero, dove la responsabilità per i danni conseguenti e il mancato guadagno è, nella maggior parte dei casi, completamente esclusa. In Svizzera si riscontrano invece molte difficoltà al riguardo. Tra i giuristi svizzeri che si occupano di contratti di costruzione, le limitazioni della responsabilità erano considerate quasi equivoche. La Federazione usic si impegna da anni per rompere questo tabù, dal momento che in altri settori le limitazioni della responsabilità contrattuale sono del tutto comuni e universalmente accettate, soprattutto nei contratti con fornitori beneficiari di una concessione statale (ad esempio ferrovie, posta, banche, aziende elettriche). Il punto 8.2 del formulario SIA 1001/1 si basa su tali sforzi dell'usic. Per contro, la KBOB finora non si è lasciata convincere a prevedere la possibilità di inserire una limitazione della responsabilità nei propri contratti di progettazione.